

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO III - NORME TRANSITORIE TITOLO III - NORME TRANSITORIE

Art. 260 Esecuzione

1. Nelle materie regolate dal libro X del codice si osservano le disposizioni ivi previste anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice e per i procedimenti già iniziati a tale data, ferma restando la competenza del giudice davanti al quale i procedimenti medesimi sono in corso.

Spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.

Roma

Perugia

Perugia

Firenze

Firenze

Genova

Genova

Torino

Torino

Milano

Milano

Brescia

Brescia

Venezia

Venezia

Trento

Trento

Trieste

Trieste
Bologna
Bologna
Ancona
Ancona
L'Aquila
L'Aquila
Campobasso
Campobasso
Bari
Bari
Lecce
Lecce
Potenza
Potenza
Catanzaro
Cagliari
Roma
Palermo
Caltanissetta
Caltanissetta
Catania
Catania
Messina
Messina
Reggio Calabria
Reggio Calabria
Catanzaro
Catanzaro
Salerno
Salerno
Napoli
Napoli
Roma